



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Per accertare l'esistenza di un credito c'è l'accertamento tecnico preventivo

Autore: Redazione | 18/06/2014



***ATP: la consulenza di un CTU nominato dal giudice può servire come strumento alternativo alla mediazione obbligatoria.***

Se devi far accertare un **credito** che hai nei confronti di un altro soggetto, non hai, come unica via, quella di attendere la **sentenza** del giudice. Infatti, anche se hai già iniziato la causa, esiste uno strumento (chiamato “**accertamento tecnico**”

**preventivo**") che ti potrebbe consentire una soluzione più rapida della vicenda. E ciò vale anche se la tua controparte nega del tutto l'esistenza del tuo credito.

Con riferimento a quest'ultimo strumento si è pronunciato, di recente, il tribunale di Cremona **[1]**, la cui ordinanza val la pena di spiegare in questo breve articolo.

## **Conciliare, conciliare, conciliare**

La parola d'ordine è: conciliare il più possibile, evitare di aggravare il lavoro dei giudici e, per quanto possibile, non intasare i tribunali. A questo grido, legislatore e magistrati stanno tentando, da più anni, di studiare tutte le vie pur di risolvere il grosso problema dell'arretrato della giustizia civile: un problema che, sul piano economico, frena la competitività del nostro Paese e, quindi, anche gli investimenti.

Alla luce di ciò, è stato reintrodotta di recente, l'istituto della **mediazione obbligatoria [solo per determinate cause](#)**. Ma, oltre ad esso, c'è anche la **mediazione delegata** in corso di causa e l'istituto del cosiddetto "**accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative**".

Il codice di procedura civile prevede **[2]** che la parte in giudizio può sempre chiedere, al giudice, l'espletamento di una **consulenza tecnica**, effettuata da un perito nominato dallo stesso magistrato (anche detto "**c.t.u.**"). La consulenza è volta ad accertare l'esistenza e a determinare l'ammontare del **credito** derivante dalla mancata **esecuzione di un contratto** (per esempio: una fornitura) o da un **fatto illecito** (per esempio: un sinistro stradale).

Tale consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, se possibile, un accordo (**conciliazione**) tra le parti. Se queste ultime trovano l'intesa, si scrive un verbale ed esso varrà come se fosse una sentenza.

Diversamente, si prosegue la causa.

### **Anche se si contesta l'esistenza del credito**

La particolarità dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Cremona sta in questo: il giudice può nominare il **consulente tecnico** suddetto anche se, in giudizio, sia in contestazione, prima ancora dell'importo del credito (gli avvocati lo chiamano "**quantum**"), la sua stessa esistenza (gli avvocati lo chiamano "**an**").

Detto in parole ancora più semplici, nonostante il Ctu sia un tecnico, questi potrebbe essere delegato dal giudice a trovare un accordo tra le parti non solo sull'**ammontare** delle somme dovute, ma anche svolgendo un'indagine (indagine che, di norma, è invece rilasciata al giudice) per accertare **se**, a monte, il credito è dovuto o meno.

Proprio le suddette finalità dell'accertamento preventivo, volte a ridurre il carico della giustizia, rendono lo stesso accessibile alle parti anche in caso di contestazioni sull'**esistenza** del credito, nonostante tali contestazioni impongano un **approfondito vaglio** degli atti di causa.

### **Note**

**[1]** Trib. Cremona, sent. del 14.05.2014. **[2]** Art. 696 bis cod. proc. civ. *Autore immagine: arpa*